



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF107

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ENTI DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI
RIFERIMENTI	D.LGS. 117/2017; <a href="#">CIRC. 20/2018</a> E <a href="#">CIRC. 13/2019</a> MIN. LAVORO
CIRCOLARE DEL	10/06/2019

*Sintesi: il Ministero del lavoro, con la circolare n. 13/2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli adeguamenti statutarî degli Enti del Terzo Settore previsti dal D.lgs. 117/2017; nel documento in esame vengono analizzate le questioni relative alle conseguenze derivanti dal decorso del termine appositamente previsto per adeguarsi alle disposizioni normative e la tempistica degli stessi adempimenti per gli enti dotati di personalità giuridica.*

Come noto, il **D.lgs. 117/2017** (cd. “Codice del Terzo settore”) ha provveduto al **riordino** e alla **revisione** organica della **disciplina speciale** e delle altre disposizioni vigenti relative agli **enti del Terzo settore**, **compresa la disciplina tributaria** applicabile a tali enti.

Il **D.lgs. 105/2018**, intervenuto a rettifica ed integrazione del D.lgs. 117/2017, ha **previsto**, tra l'altro:

- la **proroga** da **18 a 24 mesi**
- dei **termini** per **adeguare** gli **statuti** degli enti del Terzo settore **al nuovo quadro normativo**.

A tal fine, è intervenuto **sull'art. 101** del **Codice** con riferimento al quale viene specificato che:

- le **disposizioni riguardanti il RUNTS** sono da considerarsi **inderogabili**
- nel **termine di 24 mesi** detti soggetti possono **modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni nderogabili** o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

**Termine:** considerato che il D.lgs 117/2017 è entrato in vigore il 3/08/2017, il termine per procedere all'adeguamento degli statuti **scade il 3 agosto 2019**.



**D.lgs. 117/2017, art. 101, co. 2:** fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, ODV, APS che si adeguano alle disposizioni **inderogabili** del presente decreto **entro 24 mesi** dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria **al fine di adeguarli alle nuove disposizioni nderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria**.

Tale adempimento, per quanto riferito a qualsiasi ente che possa iscriversi nel RUNTS

- ✓ interessa particolarmente le Onlus, le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (ODV)
- ✓ **iscritte nei rispettivi registri alla data di entrata in vigore della riforma** del terzo settore

## CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

I primi chiarimenti relativi all'adeguamento statutario sono stati forniti con la **Circ. n. 20/2018 M. Lavoro** che ha evidenziato le seguenti modifiche alla **disciplina contenuta nel citato art. 101 del Codice**:

- l'**ambito soggettivo** di applicazione della norma;
- il **profilo temporale**;
- i limiti del **ricorso alla facoltà modificativa semplificata**.

ASPETTI	ANNOTAZIONI
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	Gli <b>enti destinatari</b> della disposizione normativa sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>organizzazioni di volontariato (<b>ODV</b>), associazioni di promozione sociale (<b>APS</b>) ed <b>Onlus</b>, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore.</li> </ul>
<b>PROFILO TEMPORALE</b>	Sotto tale aspetto, come evidenziato, è stato innalzato a 24 mesi il termine entro il quale è possibile <b>apportare le modifiche statutarie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>avvalendosi</b>, quando consentito, dei <b>quorum propri dell'assemblea ordinaria</b>,</li> <li>atto a realizzare in forma alleggerita le modifiche in esame.</li> </ul> Per le <b>fondazioni senza organo assembleare</b> , <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spetta all'organo amministrativo</li> <li>✓ la competenza a deliberare sugli adeguamenti statutari, senza alcuna deroga in merito al quorum.</li> </ul> <b>Fino all'istituzione del RUNTS</b> le modifiche statutarie richiederanno, per gli enti con personalità giuridica, l'approvazione dell'autorità statale/regionale in base al disposto ex art. 2 del DPR 361/2000.
<b>MODALITÀ DI MODIFICA</b>	Viene stabilito che le <b>modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria</b> sono attivabili solo con riguardo alle seguenti <b>modifiche statutarie</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>per gli <b>adeguamenti</b> alle <b>disposizioni del Codice</b> aventi carattere <b>inderogabile</b>;</li> <li>per l'<b>introduzione di clausole</b> che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino derogabili mediante specifica clausola statutaria.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Nota:</b> con tale integrazione normativa (ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche statutarie degli enti con personalità giuridica), si è inteso evitare che, con delibera dell'assemblea ordinaria (con conseguenti minori garanzie verso le minoranze dissenzienti) vengano approvate modifiche statutarie non richieste o imposte dalla nuova normativa.</p> </div>

Sono, dunque, configurabili le seguenti tipologie di **norme del Codice suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario**:

- quelle **inderogabili**
- quelle **derogabili** solo tramite **espressa previsione statutaria**, individuali per la formula "*se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente*";
- quelle che **attribuiscono** all'autonomia statutaria **mere facoltà**, individuabili per la formula
  - "*l'atto costitutivo o lo statuto possono...*"
  - oppure "*se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...*".



**Nota:** la facoltà di adeguamento statutario secondo il regime c.d. alleggerito di cui al co. 2, art. 101, riguarda gli enti già costituiti alla data del 3/08/2017 ai quali viene riconosciuto il termine di 24 mesi; la costituzione degli enti a partire dalla predetta data richiede di conformarsi fin dall'origine alle disposizioni del Codice, a condizione che le stesse siano applicabili in via diretta ed immediata.

### NORME DI APPLICAZIONE DIRETTA E IMMEDIATA

La nota n. 12604/2017 del Ministro del Lavoro chiarisce che

- non sono tali le norme del Codice
- che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del RUNTS, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.



**N.B.:** in relazione alle **ONLUS**, a Telefisco 2018 è stato chiarito che la loro disciplina rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice,

- in coerenza con l'interpretazione autentica dell'art. 104 del Codice da parte del D.L. 148/2017,
- in base al quale le disposizioni fiscali previste anteriormente al 3/08/2017 continuano ad applicarsi, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.



**Nota:** pertanto, l'onere di adeguamento statutario deve considerarsi adempiuto qualora entro il 3/08/2019 siano deliberate le modifiche statutarie, anche se la loro efficacia, limitatamente alle Onlus, è prevista a partire dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS.

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO STATUTARIO DAGLI E.T.S. (D.lgs. 117/2017)				
ART.	OGGETTO		Natura adeguamento	Modalità di delibera
4	Forma giuridica, principi generali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale		Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale		Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facoltativa: inserimento della previsione</li> <li>Obbligatoria: adeguamento di previsioni già presenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semplificata: adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere;</li> <li>Non semplificata: previsione ex novo di esercizio di attività diverse.</li> </ul>	
8	Destinazione del patrimonio		Obbligatoria	Semplificata
	Divieto distribuzione utili		Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio per estinzione/scioglimento		Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato a specifico affare		Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni		Semplificata
32	Denominazione sociale ODV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligatoria: ODV iscritte;</li> <li>Obbligatoria ma con clausola integrativa: ODV costituite ma non ancora iscritte</li> </ul>		Semplificata
35	Denominazione sociale APS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligatoria: OPS iscritte;</li> <li>Obbligatoria ma con clausola integrativa: APS costituite ma non ancora iscritte</li> </ul>		Semplificata
37	Denominazione sociale "Ente filantropico"		Obbligatoria	Semplificata
	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi		Obbligatoria	Semplificata
13	Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio		Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi		Obbligatoria per raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15	Diritto in capo ai soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali		Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari		Semplificata
23	Ammissione di soci	Derogatoria per l'introduzione di disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice		Semplificata
	Diritto di voto dei neo-associati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peggio		Semplificata
	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)		Facoltativa	Non semplificata
	Delega		Derogatoria	Semplificata
24	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico		Facoltativa	Non semplificata
	Possibilità di assemblee separate		Facoltativa	Non semplificata
	Applicabilità per le fondazioni dotate di organo assembleare (o di indirizzo) delle norme previste per le assemblee delle associazioni		Derogatoria	Semplificata
	Competenze assemblea		Obbligatoria	Semplificata
25	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)		Derogatoria	Semplificata
	Competenze assemblea fondazioni		Facoltativa	Non semplificata
	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)		Semplificata
26	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori		Facoltativa	Non semplificata
	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni		Obbligatoria	Semplificata
	Organo di amministrazione nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semplificata se obbligatoria</li> <li>Non semplificata se facoltativa</li> </ul>	
30	Organo di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligatoria per fondazioni e enti dotati di patrimoni destinati nonché per enti che raggiungono i limiti dimensionali</li> <li>Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semplificata</li> <li>Non semplificata</li> </ul>	
	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti		Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)		Obbligatoria	Semplificata
	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento attività (apporto prevalente volontari)		Obbligatoria	Semplificata
32	Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facoltativa se non prevista</li> <li>Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non semplificata</li> <li>Semplificata</li> </ul>	
34	Ordinamento e amministrazione ODV		Obbligatoria	Semplificata
35	APS: finalità e modalità di svolgimento attività (apporto prevalente volontari), destinatari attività		Obbligatoria	Semplificata
	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa		Obbligatoria	Semplificata
38	Principi per gestione del patrimonio, raccolta fondi, destinazione, modalità di erogazione risorse		Obbligatoria	Semplificata
	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge		Facoltativa	Non semplificata
41	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed elettività		Obbligatoria	Semplificata
	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea		Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni		Derogatoria	Semplificata

ASPETTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ESPOSTE NELLA TABELLA DI CUI SOPRA	
<b>Destinatari</b>	Enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus
<b>Termine</b>	Il termine per gli adeguamenti statutari <b>scade il 2/08/2019</b>
<b>Approvazione modifiche</b>	Le <b>modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti</b> (in generale l'Assemblea) sono <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>semplificate</b>: maggioranze ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti;</li> <li>▪ <b>non semplificate</b>: maggioranze rafforzate previste dagli statuti per le relative modifiche.</li> </ul>
<b>Enti non iscritti ai registri</b>	Gli <b>enti non iscritti ai registri</b> che intendano <b>adeguare gli statuti</b> per l'iscrizione a questi ultimi, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>applicano le disposizioni statutarie</b> previste per le <b>modifiche degli statuti</b></li> <li>▪ <b>senza</b> beneficiare della <b>semplificazione</b>.</li> </ul>
<b>Modifiche oltre termine</b>	Gli enti iscritti che procedano alle <b>modifiche statutarie oltre la scadenza del 2/08/2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>applicano le disposizioni statutarie</b> previste per le <b>delibere modificative degli statuti</b>,</li> <li>▪ <b>senza</b> beneficiare della <b>semplificazione</b>.</li> </ul>

### ULTERIORI CHIARIMENTI

Gli ulteriori chiarimenti forniti dal M. Lavoro con la **Circ. n. 13/2019** riguardano:

- ➔ le **conseguenze** derivanti dal **decorso del termine di 24 mesi** per gli adeguamenti statutari;
- ➔ la **tempistica** degli **adeguamenti** medesimi per gli **enti dotati di personalità giuridica**.

### DECORSO DEL TERMINE

L'art. 101 del **Codice** attribuisce agli **enti iscritti**:

- **un onere**: con l'adeguamento statutario ci si adegua al nuovo quadro normativo;
- **una facoltà**: l'ente manifesta la scelta di permanere all'interno del Terzo settore.



**Nota**: la citata disposizione attribuisce alle ONLUS/ODV/APS iscritte nei rispettivi registri la facoltà entro il 3/08/2019, di utilizzare per gli adeguamenti statutari il **regime cd. "alleggerito"**, cioè quello delle modalità e maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria.

Detto regime alleggerito:

- cessa di applicarsi allo spirare del termine di 24 mesi;
- può essere utilizzato anche nel caso in cui si vogliano apportare ulteriori adeguamenti statutari, in aggiunta a quelli già posti in essere, purché ciò si verifichi prima dei 24 mesi previsti dalla deroga.

Tuttavia, se gli **enti** costituiti in base alle norme di settore, **preesistenti al D.lgs. 117/2017**, ma non ancora iscritti ai relativi registri, intendano porre in essere **modifiche** per allineare gli **statuti al Codice**


- devono **provvedere** sulla base di regole e maggioranze rinforzate, previste in tali casi,
- **senza beneficiare del regime alleggerito** previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.

### IL DUBBIO

A tal fine, ci si è chiesti se il **mancato adeguamento statutario** entro il termine di 24 mesi possa far **venir meno l'iscrizione** ai suddetti registri e la possibilità di **beneficiare** dei relativi **effetti**.

In merito alle **ODV e APS iscritte nei rispettivi registri**:

- la disposizione sull'adeguamento statutario deve essere correlata con la disciplina **dell'istituto della trasmigrazione** previsto dall'art. 54 (**che non riguarda le Onlus**), del medesimo Codice,
- che introduce un **meccanismo di comunicazione al RUNTS** (in attesa di attuazione) dei dati relativi agli enti iscritti nei registri di cui alla L. 266/1991 (ODV) e L. 383/2000 (APS).

CONTROLLI	
➔	A seguito della trasmissione dei dati, l'ufficio del RUNTS, entro 180 gg: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ provvederà ad effettuare i controlli, che verteranno in via prioritaria sull'atto costitutivo e statuto,</li> <li>▪ per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS.</li> </ul>
➔	In pendenza del procedimento di controllo, le ODV e APS iscritte nei rispettivi registri continuano ad essere considerati tali;
➔	L'ufficio potrà richiedere informazioni e documenti mancanti che dovranno essere forniti entro 60 gg decorsi i quali, senza che l'ente abbia provveduto, si verificherà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
	<b>Nota:</b> se dai controlli dovesse emergere l'esigenza di ulteriori modifiche statutarie richieste per conformare gli statuti alle disposizioni del Codice, le modifiche potranno effettuarsi anche dopo la scadenza del termine ex art. 101 ma senza beneficiare del regime c.d. alleggerito anche se attengono a disposizioni inderogabili.

In merito alle ONLUS, è opportuno richiamare i **chiarimenti dell'Agenzia entrate in Telefisco 2018**:

TELEFISCO 2018	
<b>Modifiche statutarie nella fase transitoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la <b>disciplina Onlus</b> è <b>abrogata</b> con decorrenza <b>dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione comunitaria e non prima di quello di prima operatività del RUNTS</b>;</li> <li>▪ in attesa le Onlus <b>possono adeguare gli statuti al Codice</b>, subordinando l'efficacia delle modifiche alla <b>decorrenza del termine ex co. 2, art. 104, del Codice</b>;</li> <li>▪ la <b>denominazione ETS</b> è condizionata all'iscrizione nel RUNTS.</li> </ul>
<b>Costituzione di una nuova Onlus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>durante fase transitoria</b> è possibile costituire una nuova Onlus in base ai requisiti ex D.lgs. 460/1997, iscrivendola nella relativa anagrafe;</li> <li>▪ anche in tal caso, <b>lo statuto può già prevedere le modifiche statutarie</b> necessarie all'adozione della qualifica di ETS, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine ex co. 2, art. 104, del Codice.</li> </ul>

Per le **ONLUS** (che, nel periodo transitorio, sono considerate ETS),

- l'emanando **decreto** dovrà prevedere un particolare **percorso di inserimento nel RUNTS**;
- in considerazione della permanenza nel periodo transitorio dell'efficacia delle disposizioni previste dal D.lgs. 460/1997, la **verifica della conformità del nuovo statuto** alle disposizioni del **Codice** dovrà essere effettuata dall'ufficio del RUNTS nell'ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS.

#### **ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA: TEMPISTICA DEGLI ADEMPIMENTI**

Per gli enti dotati di personalità giuridica, si chiede se la **scadenza del termine di 24 mesi** si riferisce:

- alla data entro cui l'**organo** competente dell'ente **adotti la delibera di modifica dello statuto**,
- **oppure** a quella entro cui deve **intervenire il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'A.P. preposta** (Prefettura/Regione/Provincia autonoma).

Il Ministero, a seguito del richiamo del disposto dell'art. 2, del DPR 361/2000, che disciplina le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, ritiene

- che la **scadenza** individuata dalla legge
- è da **riferirsi alla data** entro la quale l'organo statuario dell'ETS **delibera la modifica statutaria di adeguamento** alle disposizioni del **Codice**.